

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

SEZIONE I - Informazioni sul Mediatore

SOGEC S.r.l. - SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA - con sede legale al Centro Direzionale - Isola C/2 - 80143 Napoli (NA) - tel: 081.5629139 - Fax: 081.5629139; sede amministrativa in Corso Vittorio Emanuele,58 - 84123 Salerno (SA)- tel: 089.238233 - Fax: 089.5647189 - Mail:Info@sogecitalia.com / PEC: sogecsrl@pec.it; C.F. e P.IVA: 04324400656 - REA NA-889175- Reg. Imprese di Napoli n. 04324400656. Iscritta dal 06/02/2013 all'Albo dei Mediatori creditizi, al numero M121 dell'elenco OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi). Capitale Sociale € 120.000,00 interamente versato, la società svolge attività di mediazione esclusivamente per aziende.

SEZIONE I BIS - Informazioni in caso di offerta fuori sede a cura del dipendente/collaboratore

Dati del dipendente/collaboratore che provvede all'offerta

Qualifica del soggetto che consegna il modulo

- Soggetti con funzioni di amministrazione e direzione Dipendente
 Collaboratore

Nome e cognome del dipendente/collaboratore

Dati del soggetto ricevente il modulo

Nome e cognome del Legale Rappresentante

Ragione sociale

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, attesta di aver ricevuto dal dipendente/collaboratore della Sogec Srl sopra indicato il presente "Foglio Informativo" contenente le Principali Norme di Trasparenza relative al rapporto di mediazione creditizia

Data ____/____/____

Timbro e Firma

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

SEZIONE I TER - Informazioni in caso di offerta fuori sede a cura del dipendente/collaboratore con raccolta richieste finanziamento per conto di soggetto convenzionato

Dati del dipendente/collaboratore che provvede all'offerta

Qualifica del soggetto che consegna il modulo

- Soggetti con funzioni di amministrazione e direzione Dipendente
 Collaboratore

Nome e cognome del dipendente/collaboratore

Dati del soggetto ricevente il modulo

Nome e cognome del Legale Rappresentante

Ragione sociale

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, attesta di aver ricevuto dal dipendente/collaboratore della Sogec Srl sopra indicato il presente "Foglio Informativo" contenente le Principali Norme di Trasparenza relative al rapporto di mediazione creditizia

Data ____/____/____

Timbro e Firma

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, attesta altresì di aver ricevuto dal dipendente/collaboratore della Sogec Srl sopra indicato il "Foglio Informativo" dell'Ente Erogante

Data ____/____/____

Timbro e Firma

SEZIONE II - Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

Caratteristiche

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (Cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1, art. 128-sexies del TUB nonché attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies, comma 3, del TUB e 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010). Nella fattispecie è strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo meramente indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; gestione di immobili ad uso funzionale; gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; formazione e addestramento del personale. E', invece, connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata. A titolo meramente indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: informazione commerciale; assunzione di partecipazioni.

Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono "concessione di crediti" - ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria (leasing); acquisto di crediti; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fidejussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da intermediari finanziari operanti ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), e ss.mm.

La mediazione creditizia prevede un'attività di consulenza e quale parte integrante la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario erogante (cfr. art. 13 del D.Lgs. n. 141/2010). Pertanto l'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia, come tale soggetta a tutti i vincoli di legge.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi).

Dalla mediazione creditizia è esclusa la conclusione dei contratti nonché la possibilità di effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, l'effettuazione di pagamenti sotto qualsiasi forma, l'incasso di denaro contante e/o mediante altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra). I Mediatori creditizi svolgono quindi la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB).

Rischi

Il ricorso alla mediazione creditizia non garantisce: la positiva conclusione dell'iter autorizzativo/deliberativo di accoglimento della richiesta formulata dal cliente; la contrattualizzazione della richiesta manifestata dal cliente; l'effettiva erogazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario dell'operazione richiesta dal cliente. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge alla società di mediazione creditizia.

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

SEZIONE III – Condizioni Economiche Della Mediazione Creditizia

Sogec Srl non percepisce alcun compenso per ragioni estranee a quelle indicate nel presente Foglio Informativo. La corresponsione dei compensi indicati nel presente Foglio Informativo dovrà avvenire, previa sottoscrizione del/dei contratto/i tra la Sogec Srl e la società/impresa Cliente, esclusivamente con mezzi di pagamento in grado di assicurare la "tracciabilità" dei flussi finanziari in favore della Sogec Srl. Pertanto nessun incaricato della Sogec Srl è autorizzato ad incassare somme, a qualsiasi titolo né a chiedere al Cliente costi od oneri aggiuntivi ultronei rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo. Conseguenzialmente nessuna società/Impresa Cliente è autorizzata ad offrire, né tantomeno a corrispondere, agli incaricati/collaboratori della Sogec Srl, importi a qualsiasi titolo ultronei rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

Compenso di Mediazione Creditizia:
1. Compenso, calcolato in via proporzionale ed in percentuale

Tipologia del finanziamento richiesto dal Cliente alle banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB	Classi Di Importo	Dettaglio Compenso
Apertura di credito in conto corrente	Fino a 25.000	min 0,30% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca e/o dall'intermediario finanziario)
	Oltre 25.000	min 0,30% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Apertura di credito documentario	Fino a 25.000	min 0,30% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca e/o dall'intermediario finanziario)
	Oltre 25.000	min 0,30% max 2% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Anticipi e Sconti	Fino a 25.000	min 0,30% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
	Oltre 25.000	min 0,30% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

Tipologia del finanziamento richiesto dal Cliente alle banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB	Classi Di Importo	Dettaglio Compenso
Factoring	Fino a 50.000	min 0,20% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
	Oltre 50.000	min 0,30% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Leasing immobiliare a tasso fisso	Intera distribuzione	min 0,15% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Leasing immobiliare a tasso variabile	Intera distribuzione	min 0,15% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Leasing strumentale	Fino a 25.000	min 0,15% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
	Oltre 25.000	min 0,15% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Mutui a tasso fisso	Intera distribuzione	min 0,50% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Mutui a tasso variabile	Intera distribuzione	min 0,50% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Finanziamento in pool	Intera distribuzione	min 1% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Altri finanziamenti alle imprese	Intera distribuzione	min 1% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)
Crediti di Firma	Intera distribuzione	min 1% max 4% (calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario)

Nei casi in cui le disposizioni concernenti il calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) richiedano l'inclusione del costo della mediazione, il compenso complessivo corrisposto al mediatore creditizio verrà incluso dall'Ente Erogante nel calcolo del TAEG/ISC.

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

2. Altre Condizioni Economiche

- **Spese a carico del cliente connesse all'espletamento dell'incarico di mediazione, a prescindere dalla positiva conclusione dell'operazione richiesta**

Tipologia Spesa		Costi applicati
A	Spese di Istruttoria a carico del Cliente spettanti al Mediatore	Min 100,00 Max 1.000,00
B	Spese a carico del cliente documentate dal mediatore (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti etc.)	Min 15,00 Max 200,00
C	Spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a servizi accessori/opzionali	Min 300,00 Max 1.000,00
D	Importo, a titolo risarcitorio, in ipotesi di violazione da parte del cliente di obblighi o divieti posti a suo carico dal Contratto.	Importo pari al 50% del compenso pattuito tra le Parti, calcolato sull'importo della linea di credito oggetto di incarico.
E	Spese per richiesta copia documenti operazione di mediazione creditizia	€ 100,00 per cadauna richiesta, purché la data di sottoscrizione del contratto non ecceda il termine di anni 10.

- **Spese a carico del cliente per rinnovo e/o ampliamento della linea di credito erogata**

Tipologia Spesa		Costi applicati
A	Spese di Istruttoria a carico del Cliente spettanti al Mediatore	Min 100,00 Max 1.000,00
B	Spese a carico del cliente documentate dal mediatore (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti etc.)	Min 15,00 Max 200,00
C	Spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a servizi accessori/opzionali	Min 300,00 Max 1.000,00
D	Importo, a titolo risarcitorio, in ipotesi di violazione da parte del cliente di obblighi o divieti posti a suo carico dal Contratto.	Importo pari al 50% del compenso pattuito tra le Parti, calcolato sull'importo della linea di credito oggetto di incarico.
E	Spese per richiesta copia documenti operazione di mediazione creditizia	€ 100,00 per cadauna richiesta, purché la data di sottoscrizione del contratto non ecceda il termine di anni 10.

I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime.

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

SEZIONE IV – Clausole Contrattuali Che Regolano La Mediazione Creditizia

Diritti Del Cliente

1. Il cliente ha diritto ad avere e portare con sé il “foglio informativo” contenente informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.
2. Nel caso di offerta fuori sede, il cliente ha diritto a ricevere il “foglio informativo” contenente informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione.
3. Nel caso in cui il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all'ente erogante, il cliente ha altresì diritto a ricevere dal mediatore, prima della stipulazione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia del “Foglio Informativo” relativo all'operazione di finanziamento offerta dall'Istituto bancario o dall'Intermediario Finanziario.
4. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, inclusiva del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
5. Il cliente ha diritto a ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, inclusivo del documento di sintesi, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.
6. Il Cliente a diritto a ricevere, prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, copia completa, qualora prevista, dello schema di contratto con l'Ente Erogante, come pure tutta la documentazione dallo stesso prodotta e utile per valutare attentamente ogni aspetto dell'accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei relativi servizi/prodotti proposti e le forme di tutela a sua garanzia;
7. Il Cliente ha diritto a non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel contratto di mediazione creditizia e a ricevere proposizioni di operazioni conformi alle sue esigenze di finanziamento ragguagliate alla propria situazione economico/finanziaria nonché all'entità e complessità dell'operazione oggetto di incarico.
8. Il Cliente ha diritto di scegliere il canale di comunicazione attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
9. Il cliente ha diritto a ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, inclusivo del documento di sintesi, anche successivamente alla sottoscrizione, previa richiesta scritta da inviarsi mediante raccomandata A/R alla sede legale del Mediatore Creditizio. La suddetta richiesta sarà evasa entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, purché la data di sottoscrizione del contratto non ecceda il termine di anni 10. Alla ricezione della richiesta il mediatore creditizio provvederà a comunicare al cliente l'importo delle spese a soddisfo della richiesta, che non eccederanno € 100 per ogni richiesta.
10. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere nelle ipotesi disciplinate dal contratto e, comunque, decorsi i primi 6 (sei) mesi, con preavviso di 15 (quindici) giorni.

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

Obblighi Del Cliente

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione che il mediatore creditizio ritiene utile e/o necessaria ai fini dell'istruttoria della pratica; Il cliente ha l'obbligo di fornire, al mediatore creditizio, sollecitamente tutte le notizie e i chiarimenti eventualmente richiesti per il completamento dell'istruttoria;
3. Il cliente ha l'obbligo di compilare e firmare tutti i moduli e/o documenti necessari all'adempimento dell'incarico;
4. Il cliente ha l'obbligo di informare il mediatore creditizio circa l'esistenza, a proprio carico, ovvero della società rappresentata, nonché dei soci della stessa, di eventuali protesti, di procedimenti penali pendenti, di procedure esecutive e/o concorsuali, sia pregresse che in corso, di ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli, ovvero la società dallo stesso rappresentata, sia titolare.
5. Il cliente ha l'obbligo di comunicare al mediatore creditizio ogni fatto e/o notizia di cui sia a conoscenza, che possa, anche potenzialmente, arrecare pregiudizio alla positiva conclusione dell'erogazione richiesta.
6. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha firmato nei 3 (tre) mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia, ovvero se vi sono, al momento della sottoscrizione dell'incarico, altri incarichi di mediazione creditizia, aventi analoghe finalità, in corso.
7. Il cliente ha l'obbligo di informare il mediatore creditizio circa l'esistenza di richieste, ovvero di istruttorie, in itinere aventi finalità analoghe o connesse all'oggetto dell'incarico conferito.
8. Il cliente ha l'obbligo di informare il mediatore creditizio di eventuali dinieghi, di cui è stato destinatario il cliente, per richieste effettuate ad Enti eroganti, nei 180 (centottanta) giorni precedenti al conferimento del presente incarico, specificando le motivazioni del prefato diniego.

Obblighi del mediatore

1. Il mediatore creditizio adegua l'attività di istruttoria al profilo economico-finanziario del cliente nonché all'entità e complessità dell'operazione oggetto di incarico.
2. Il Mediatore creditizio deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Antiriciclaggio)

Limitazioni nei rapporti tra mediatore e cliente

1. Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente esecuzione al contratto di mediazione creditizia.
2. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 6 dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. In ogni caso o, ove risulti già pendente un'istruttoria da parte di Istituto di Credito, in conseguenza dell'attività professionale e di mediazione posta in essere da Sogec, il Contratto si rinnoverà automaticamente di ulteriori 6 (sei) mesi, o comunque per il tempo strettamente necessario alla definitiva conclusione della predetta istruttoria e, quindi, sino all'atto della deliberazione comunicata dal medesimo istituto di credito.
3. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
4. Il cliente prende atto che il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicare le motivazioni di eventuali

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

dinieghi, da parte di banche e/o intermediari finanziari, delle operazioni richieste.

5. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun mancato perfezionamento dell'operazione richiesta.

6. In caso che insorgano delle controversie il Foro competente è quello di Napoli

7. In caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca e/o l'intermediario finanziario, per diniego da parte dell'Ente erogante, il cliente sarà tenuto alla corresponsione degli importi indicati al punto 2) A della sezione III.

8. In caso di mancato perfezionamento dell'operazione richiesta dal cliente, a seguito di recesso da parte di quest'ultimo, il mediatore creditizio avrà diritto a percepire i compensi secondo quanto disciplinato al punto 2) D della sezione III.

Reclami e Controversie

I reclami possono essere ricevuti sia a mezzo di lettera raccomandata a/r all'indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 58, 84143 Salerno, oppure a mezzo email all' indirizzo: info@sogecitalia.com o comunque, alla PEC della Società: sogecsrl@pec.it.

Sul sito della Società www.sogecitalia.com è disponibile, direttamente sulla home page, la modulistica e le modalità per la presentazione di reclami.

Il reclamo deve inerire ad aspetti legati all'attività di mediazione posta in atto ivi inclusi i contatti con il soggetto autorizzato dal mediatore creditizio, quali comportamento, rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, professionalità.

Ogni eventuale controversia è devoluta alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del foro di Napoli.

LEGENDA

- **Mediatore creditizio:** soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari, previsti dal Titolo V del T.U., con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **Cliente:** qualsiasi soggetto titolare di partita Iva che ha in essere un rapporto contrattuale o che intende entrare in relazione con banche o intermediari finanziari, per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio e che agisce esclusivamente per scopi legati all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.
- **Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie per la presentazione della richiesta all'Ente erogante
- **Ente Erogante:** banche e/o da intermediari finanziari operanti ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), e ss.mm.
- **Intermediari finanziari:** società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- **Intermediario Committente:** soggetto convenzionato per conto del quale il mediatore creditizio svolge l'offerta fuori sede.
- **Concessione Finanziamenti:** indica la concessione di linee di credito (per cassa e/o di firma)
- **Linee di credito per cassa:** contratti in base ai quali la banca e/o l'intermediario finanziario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
- **Linee di credito per rilascio impegni di firma:** contratti in base ai quali la banca e/o l'intermediario finanziario/Confidi si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo (affidato).
- **Diritto di Recesso:** consiste nella possibilità per il Cliente di sciogliere unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne derivano, senza il consenso della controparte (società di mediazione creditizia) e senza andare incontro a penali.

FOGLIO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", del 29 luglio 2009 e ss.mm. Le condizioni infra pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

- **Reclamo:** ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Sogec Srl gli aspetti legati all'attività di mediazione creditizia posta in atto, ivi inclusi i contatti con il soggetto autorizzato dal mediatore creditizio, quali comportamento, rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, professionalità.
- **Servizi accessori:** fanno riferimento ai servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.).
- **Offerta fuori sede:** l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale che non sia nella disponibilità (esclusiva o non esclusiva) della Sogec Srl.
- **Locale aperto al "pubblico":** locale del mediatore creditizio adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Tecniche di comunicazione a distanza:** tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio o di un suo incaricato.
- **OAM:** (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi): soggetto avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, competente per la gestione degli elenchi dei mediatori creditizi. L'Albo è consultabile sul sito internet www.organismo-am.it
- **T.U.:** il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
- **ISC:** Indicatore sintetico di costo, detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
- **TAEG:** tasso annuale effettivo globale ed indica il costo totale del prodotto/servizio, espresso in termini percentuali, su base annua. Nella fattispecie racchiude contemporaneamente sia il T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), cioè la percentuale di interesse che grava sul finanziamento, sia le spese sostenute dal cliente in relazione all'operazione richiesta.
- **TEGM:** tasso effettivo globale medio ai sensi dell'art.2 della legge 108/96